COMUNE DI PIANSANO
PROVINCIA DI VITERBO
Tel. 0761450832 Fax: 0761450118

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI *CANONI DI LOCAZIONE* DOVUTI AI PROPRIETARI DI IMMOBILI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ART. 11.

ANNUALITA' 2011

IL SINDACO

Vista la Legge n.431 del 09.12.1998 e s.m.i. ed in particolare l'art.11 comma 8;
Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n.12 del 06.08.1999 e s.m.i. ed in particolare l'art.14;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.167 del 19.07.1999, che definisce i requisiti minimi dei conduttori al fine di poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
Visto il Regolamento Regionale n.22 del 19.11.2008;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 08.05.2009 pubblicata sul B.U.R. Lazio n.19 del 21.05.2009 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo Regionale tra i Comuni, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all'annualità 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23.05.2012 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che i soggetti interessati possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà privata, secondo quanto disposto dal presente Bando.

Art. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge n.40 del 06.03.1998 e del Decreto Legislativo n.286 del 25.07.1998 e s.m.i.;
b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e nel Comune cui si riferisce l'annualità del bando (2011);
c) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 Fascia A) Soggetti che possiedono un reddito del nucleo familiare calcolato con il metodo ISEEfsa non superiore a due pensioni minime INPS (per l'anno 2011 € 12.177,10), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;
 Fascia B) Soggetti che possiedono un reddito del nucleo familiare calcolato con il metodo ISEEfsa non superiore a quello determinato dalla Regione Lazio per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (€ 19.524,88), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento;
 Nel caso di nuclei familiari che includono situazioni particolari di debolezza sociale o economica, ovvero ultrasessantacinquenni o disabili, i limiti di reddito per beneficiare dei contributi sono innalzati del 10% o in alternativa il contributo può essere innalzato del 10% così come previsto al successivo articolo 7;
d) la locazione non deve riguardare un alloggio di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);
e) essere conduttore di un alloggio di proprietà privata con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
e) contratto di locazione regolarmente registrato per l'anno 2011;
f) non aver ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno all'abitazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2011 o per eventuali frazioni di anno ovvero in caso di morosità dovrà essere allegata alla richiesta di contributo, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004.

Art. 2
NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE E DEL CANONE DI LOCAZIONE

a) Il valore del reddito è calcolato con il metodo ISEEfsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti). L'ISEEfsa si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D. Lgs. 130/2000 e DPCM 242/2001 e loro s.m.i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D. Lgs. 109/1998 e s.m.i.). Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3 comma 4 del DPCM 242/2001.
La determinazione dell'ISEEfsa risulta dalla seguente formula:

$$\textbf{ISEEfsa} = \frac{\textbf{(ISEE X Coeff. Nucleo + Canone)}}{\textbf{Coeff. Nucleo}}$$

b) In caso di reddito zero (Fascia A) l'erogazione del contributo è possibile solo se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune o in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo;

c) Il valore del canone di locazione sarà quello risultante dal contratto di locazione debitamente registrato, al netto degli oneri accessori.

Art. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE

Verranno formate due graduatorie per l'assegnazione dei contributi relative all'annualità 2011 sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1)	ISEEfsa non superiore ad € 6.051,91	**Punti 5**
2)	ISEEfsa non superiore ad € 8.083,91	**Punti 4**
3)	ISEEfsa non superiore ad € 12.177,10	**Punti 3**
4)	ISEEfsa non superiore ad € 15.569,30	**Punti 2**
5)	ISEEfsa non superiore ad € 19.524,88	**Punti 1**
6)	Conduttore che abbia pagato in base ad un contratto regolarmente registrato un canone di locazione che incida sul reddito del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione presentata: a) ISEEfsa non superiore a due pensioni minime INPS (€ 12.177,10)	
	dal 14% al 23%	**Punti 2**
	dal 24% al 30%	**Punti 4**
	dal 31% al 40%	**Punti 6**
	Oltre il 40%	**Punti 10**
	b) ISEEfsa superiore ad € 12.177,10 e non superiore ad € 19.524,88 (reddito previsto per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)	
	dal 24% al 30%	**Punti 2**
	dal 31% al 40%	**Punti 4**
	oltre il 40%	**Punti 8**
	Le percentuali vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali	
7)	Il richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto e che abbia proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione	**Punti 4**
8)	Nucleo familiare composto da persone che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato i sessantacinque anni di età	**Punti 2**
9)	Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente risultino affetti da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata ai sensi della vigente normativa, superiore al 66%	**Punti 2**
10)	Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori	**Punti 2**
11)	Per ogni componente il nucleo familiare	**Punti 1**

Art.5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande finalizzate all'ottenimento del contributo dovranno essere compilate unicamente su modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale ed essere corredate da:

1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell'anno 2011 resa ai sensi del DLgs. 109/1998;
2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato – anno 2011 e tassa di registrazione riferita all'anno 2011 in caso di rinnovo;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2011;
4. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;
5. fotocopia del documento di identità e per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
6. in caso di reddito "zero", certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento;
7. copia del certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria attestante il riconoscimento della disabilità/handicap ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 o dell'invalidità pari ad almeno i 2/3.
8. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 27 GIUGNO 2012 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Piansano oppure tramite posta con raccomandata A.R. a: Comune di Piansano - Piazza Indipendenza 17 - 01010 Piansano (VT)

Art. 6

DURATA ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo di cui al presente bando ha durata annuale ed è erogato nel rispetto della graduatoria formulata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda;
qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il Comune si avvale della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.
Il contributo non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00.
Il contributo sarà erogato in seguito all'attribuzione ed al trasferimento dei fondi al Comune dalla Regione Lazio.
Il contributo spettante è pari al canone di locazione meno il 14% o il 24% del ISEEfsa :
Fascia A) canone annuo – (ISEEfsa x 0,14)
Fascia B) canone annuo – (ISEEfsa x 0,24)

Art. 7

LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO DA ASSEGNARE E POSSIBILITÀ DI INCREMENTO DELLO STESSO

Il limite massimo del contributo da assegnare sarà:
- non superiore ad € 3.098,74 annui per i nuclei familiari inseriti in Fascia A;
- non superiore ad € 2.324,00 per i nuclei familiari inseriti in Fascia B.

Per i nuclei familiari che includono almeno un ultrasessantacinquenne o disabili ovvero per altre analoghe situazioni di debolezza sociale o economica, il contributo potrà essere aumentato del dieci per cento o in alternativa verranno aumentati i limiti di reddito per beneficiare dei contributi (così come previsto al precedente art. 1 lettera c).
In ogni caso l'ammontare del contributo non potrà superare l'importo del canone annuo.

Art. 8

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, entro i sessanta giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, provvederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
A parità di punteggio avranno priorità gli utilizzatori dell'alloggio con un'incidenza del canone di locazione più alta rispetto al reddito annuo imponibile complessivo lordo; per i concorrenti che dovessero ancora trovarsi a parità di punteggio prevarrà il nucleo con il maggior numero di componenti; in caso di ulteriore parità l'ordine di collocazione in graduatoria sarà determinato dall'anzianità della domanda, desunta dalla data e l'ora di spedizione in caso di presentazione tramite posta raccomandata A.R. o dalla data e l'ora di consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Piansano in caso di presentazione diretta.
La suddetta graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi.
Entro tale periodo potrà essere presentata opposizione, qualora si riscontrassero errori materiali nell'attribuzione dei punteggi.
Trascorso tale termine e vagliate le eventuali opposizioni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Piansano, li 28.05.2012

IL SINDACO
Andrea Di Virginio